

COMUNE DI RIETI

SETTORE VI – Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile

Difesa dei boschi dagli incendi - dichiarazione dello stato di "grave pericolosità".

IL SINDACO

Comune di Rieti
PARTENZA 26 aprile 2018
Prot: 2018-0026149-GEN

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1974 n. 5 concernente "Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostruzione boschiva";

Vista la Legge 1° marzo 1975 n. 47, concernente "Difesa dei boschi dagli incendi - dichiarazione dello stato di **grave pericolosità**";

Visto il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1 - Codice della Protezione Civile;

Visto il D.Lgs. 267/2000 costituente il nuovo ordinamento delle autonomie locali;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n.353;

Vista la L.R. 39/2002, che individua il periodo di massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre;

Visto il Regolamento Regionale 18.04.2005 n. 7, (artt. 90-91-92-93-94-95-96);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 di modifica del comma 6-bis dell'art. 182 del D.L.vo n. 152/2006;

Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Rieti;

Attesa la necessità di far propria e ribadire la normativa di divieto contenuta nelle suindicate leggi;

Richiamata l'ordinanza sindacale prot. 53688 del 06.09.2016 che dispone le modalità di abbruciamento dei residui vegetali e ne vieta comunque

l'accensione nel periodo di massimo rischio incendio individuato annualmente dalla Regione Lazio;

ORDINA

Fatta eccezione per tutti i lavori autorizzati dagli organi competenti ed eseguiti conformemente alle prescrizioni impartite, durante il periodo

15 giugno - 30 settembre nelle zone boscate ed a distanza minore di metri 200 dai boschi nell'ambito del territorio di questo Comune, è fatto

- a) **Accumulare rifiuti, soprattutto combustibili;**
- b) **Accendere fuochi;**
- c) **Brillare mine;**
- d) **Usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;**
- e) **Usare motori, forneli ed inceneritori che producono faville o brace;**
- f) **Fumare o compiere ogni altra azione che possa, in ogni caso, arrecare pericolo mediato od immediato d'incendio;**

E' fatto **obbligo** agli Enti ed ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di effettuare la ripulitura della vegetazione delle fasce perimetrali degli stessi, confinanti con le strade e vie di transito, nonché a rido dei fabbricati abitativi, nel periodo indicato;

E' fatto **obbligo** ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "grave pericolosità" di tenere sgombri terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile se tali terreni sono coltivati a cereali. I possessori sono tenuti a circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Nel periodo 15 giugno - 30 settembre è consentito l'abbruciamento delle stoppie e d'altri residui vegetali solo quando la distanza del bosco è superiore a metri 200 e purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi d'aratro per una fascia di larghezza non inferiore a metri 20 e non spira vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo.

I TRASGRESSORI

SARANNO PUNITI A TERMINE DI LEGGE

Chiunque si avvede di un incendio che abbia intaccato o minacci zone boschive, centri abitati, ecc. o comunque vicino ad esse, è tenuto a dare l'allarme al più vicino Comando Carabinieri Forestali - Vigili del Fuoco - Vigili Urbani o il Comune stesso.

Dalla Residenza Comunale, il _____

IL DIRIGENTE V.P. SETTORE
Dot. Ing. Domenico Crichi

AL SINDACO

Antonio Cicchetti

